



CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

Comando Polizia Locale

Tel. 011/90.27.207. - Fax 011/90.27.260

ORDINANZA N. 65/2011

**DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIVIETO DI LASCIAR VAGARE IN MODO INCUSTODITO I CANI
NONCHÉ ALL'OBBLIGO DI RIMOZIONE DEGLI ESCREMENTI PRODOTTI DAGLI STESSI ANIMALI**

IL SINDACO

Vista l'ordinanza n. 37/2002 con la quale si dispongono a carico di proprietari e/o conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche, alcune norme comportamentali al fine di tutelare l'igiene dell'abitato, la sicurezza ed il riposo delle persone;

Tenuto conto del crescente numero di cani presenti nell'area urbana con possibili ricadute sul decoro e l'igiene della città;

Considerato che dall'esperienza acquisita nel corso degli anni emerge la necessità di:

- meglio disciplinare e puntualizzare alcune disposizioni circa l'individuazione dell'attrezzatura atta a rimuovere le feci dei cani;
- estendere alle G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie) della provincia di Torino la possibilità di accertamento, contestazione e verbalizzazione delle violazioni alle disposizioni contenute nella presente sia al fine di avere un controllo più incisivo sia per meglio sensibilizzare i cittadini al maggior rispetto della pulizia delle strade, giardini o comunque delle aree pubbliche;

Ritenuto opportuno emanare nuovo atto tendente alla salvaguardia dell'igiene del territorio dalle deiezioni degli animali sulle aree pubbliche, alla tutela della incolumità dei cittadini da eventuali aggressioni da cani vaganti o portati a passeggio;

Visto il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia veterinaria"

Visto il R.D. 27.07.1934 n. 1265 – T.U.LL.SS.-;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto il Regolamento Comunale sulla disciplina delle sanzioni amministrative;

Vista la legge 24.11.1981 n.689;

Visto l'art. 32 dello Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267 art. 50;

ORDINA

- 1) **A tutti i proprietari o conduttori di cani**, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o ad uso pubblico, in particolare su marciapiedi, sedime stradale, zone attrezzate per i bambini, parchi gioco, giardini pubblici, aree verdi in generale:
 - a) di condurre i cani al guinzaglio;
 - b) di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci dei cani;
 - c) di rimuovere immediatamente le feci stesse;
 - d) di depositare le feci chiuse in sacchetti o involucri idonei atte ad evitarne lo spandimento, nei cassetti stradali o, la dove mancano, nei cestelli porta rifiuti;
 - e) di utilizzare idonea museruola per i cani di grossa taglia o, comunque pericolosi, circolanti nei luoghi pubblici o ad uso pubblico durante manifestazioni, feste, fiere, mercati ecc. e ovunque vi sia raggruppamento di persone e nei pubblici esercizi ove ne è consentito l'accesso;
- 2) **A tutti i proprietari o affidatari** di cani, a qualunque titolo, presenti nel territorio comunale:

- a) di adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che l'animale possa uscire sulla pubblica via;
- b) di adottare idonee misure di custodia dei cani posti a guardia di abitazioni, orti, giardini ecc. per prevenire eventuali aggressioni;
- c) di educare i propri cani in modo da evitare che i continui latrati possano arrecare disturbo in qualunque momento della giornata;

3) A chiunque, nel territorio comunale:

- a) di non lasciar vagare l'animale, per qualsiasi motivo, libero od incustodito;
- b) affidare il cane a persona in grado di gestirlo correttamente;

COMUNICA

che ai sensi dell'art. 83 comma 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria- D.P.R. 08.02.1954 n. 320 – i cani da guardia possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico; la medesima concessione è prevista per i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché per i cani delle Forze armate e delle Forze di Polizia quando siano utilizzati per servizio.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale del comune nelle previste forme di legge;
- per le violazioni alle disposizioni della presente si applica una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00 nel rispetto e con le modalità fissati dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative;
- le disposizioni della presente avranno efficacia dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione e da tale data è abrogata l'ordinanza n. 37 del 22.04.2002 nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente;
- che il compito di far osservare le disposizioni della presente è attribuito in via generale agli agenti del corpo della polizia municipale ed agli altri agenti della forza pubblica nonché alle guardie ecologiche volontarie (GEV), della provincia di Torino.

RENDE NOTO

- che a norma dell'art. 8 della legge 241/90 che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale;
- che a norma del D. Legislativo n. 104 del 02.07.2010 avverso alla presente ordinanza, in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, entro 30 gg. dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Prefetto di Torino oppure in alternativa, ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D. Lgs 02.07.2010 n. 104)

Dalla Residenza Municipale, 04 Maggio 2011



IL SINDACO